

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 29 ottobre 2012, n. 21

Norme urgenti in materia di riduzione delle spese di funzionamento dei Gruppi consiliari. Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 54/1973 e alla legge regionale 52/1980.

(GU n.2 del 12-1-2013)

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione Friuli-Venezia Giulia S.O. n. 29 del 31 ottobre 2012)

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica all'art. 3 della legge regionale 54/1973

1. L'alinea del comma 3 dell'art. 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54 (Modificazioni alle leggi regionali 9 settembre 1964, n. 2, e 5 giugno 1967, n. 8, e norme riguardanti le spese di funzionamento dei Gruppi consiliari), e' sostituito dal seguente:

«3. L'importo complessivo di cui al comma 2, ridotto del 50 per cento, e' suddiviso dall'Ufficio di Presidenza:».

Art. 2

Modifiche all'art. 15 della legge regionale 52/1980

1. Dopo il primo comma dell'art. 15 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52 (Norme per il funzionamento dei gruppi consiliari), sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Le spese effettuate dai gruppi consiliari con i fondi erogati dal Consiglio regionale sono sottoposte al controllo da parte di un Collegio di tre revisori dei conti, iscritti nel registro dei revisori contabili, nominato dall'Ufficio di Presidenza all'inizio di ogni legislatura.

1-ter. Il Collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica per la durata della legislatura e, comunque, fino alla nomina del nuovo. Ai componenti sono dovuti i compensi e i rimborsi spesa stabiliti dall'Ufficio di Presidenza.

1-quater. L'Ufficio di Presidenza disciplina i termini e le modalita' per l'attuazione del presente articolo.».

2. Per le finalita' di cui all'art. 15, comma 1-ter, della legge regionale 52/1980, come inserito dal comma 1, e' destinata la spesa di 10.000 euro annui, a decorrere dall'esercizio 2013, a valere sulle risorse disponibili, a seguito di una riprogrammazione delle spese, nel bilancio del Consiglio regionale.

Art. 3

Inserimento dell'art. 15-bis nella legge regionale 52/1980

1. Dopo l'art. 15 della legge regionale 52/1980 e' inserito il seguente:

«Art. 15-bis (Pubblicita' delle spese dei gruppi consiliari). -

1. Ai fini della trasparenza delle spese sostenute dai gruppi consiliari, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio provvede a dare pubblicita' alla nota riepilogativa delle spese annuali di ciascun gruppo mediante pubblicazione sul sito del Consiglio regionale.».

Art. 4
Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 15, commi 1-bis e 1-ter, della legge regionale 52/1980, come aggiunti dall'art. 2, comma 1, si applicano in relazione ai fondi erogati ai sensi delle leggi regionali 54/1973 e 52/1980, a far data dal 1° gennaio 2013.

2. Salvo quanto previsto dal comma 1, le modifiche introdotte dalla presente legge si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2013.

La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trieste, 29 ottobre 2012

TONDO

(Omissis).